



A.O.O. Città metropolitana di Roma

Capitale

Ufficio Anno Classificazione

Fascicolo.....

Roma, 6 Febbraio 2017

Dott.ssa Paola Acidi
Dipartimento I Servizio I

Dott. Antonio Talone
Vice Ragioniere Generale

LORO SEDI

F.L. 13481

All. 2 (ordinanza 31.01.2017 e decreto n. 7311/2015)

OGGETTO: *Sodexo motivation solution Italia s.r.l. c/ Città Metropolitana di Roma Capitale – Ricorso per decreto ingiuntivo- r.g. 38712/2015 - ordinanza del 31.01.2017 di concessione di provvisoria esecuzione per € 10.752,92 oltre interesse ex art. 5 d. lgs. 231/2002 dal 20.09.2006 nonché spese di procedura liquidate in € 750,00 per compensi, € 145.50 per esborsi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali 15%.*

Con riferimento al giudizio in oggetto, si comunica che con ordinanza del 31.01.2017 il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso in favore della Sodexo motivation solution Italia s.r.l. non accogliendo le eccezioni sollevate dall'Ente e ritenendo che in presenza di distinti debiti e interessi l'ordine delle imputazioni prevede l'operatività dell'art. 1194 c.c. a condizione che entrambi i crediti siano liquidi ed esigibili e non rilevando la diversità dei rapporti obbligatori.

L'ordinanza fa riferimento a giurisprudenza che è in corso di studio atteso che la causa è stata rimessa sul ruolo per note istruttorie e rinvio all'udienza del 02.10.2017.

Sussiste l'obbligo di procedere al pagamento con esplicita riserva nel relativo provvedimento all'esito del giudizio atteso che l'Amministrazione ha proposto opposizione e l'esecuzione concessa ha natura "provvisoria" in attesa di decisione conclusiva.

In ogni caso si evidenzia che il pagamento anticipato evita all'amministrazione il decorso di interessi passivi ed è quindi necessario anche sotto un profilo cautelativo provvedere con urgenza.

L'Avvocatura resta a disposizione per ogni chiarimento e richiede l'invio di copia del mandato quietanzato da produrre con le note istruttorie che scadranno il 26.05.2017.

IL CAPO DELL'AVVOCATURA

Avv. Massimiliano SIENI

Via IV Novembre, 119/Λ – 00187 Roma

Tel. 06/6766 2294 - 2377

Fax 06 6766 2296 - 2256

Email: avvocatura@cittaametropolitanaroma.gov.it



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE SECONDA CIVILE

IL GIUDICE

R.G. n. 38712/2015

A scioglimento della riserva dell'udienza assunta il 9.09.2016;

Visti gli atti di causa ed esaminata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- Preso atto che la Sodexo Motivation Solutions Italia srl ha ottenuto il Decreto Ingiuntivo n. 7311/2015 (RG 3243/15) emesso dal Tribunale di Roma in data 24.03.2015 con cui aveva ingiunto alla Città Metropolitana di Roma Capitale il pagamento di € 10.752,92 (ex art. 5 D.Lgs 231/2002) oltre spese come liquidate in decreto, quale residuo dovuto in virtù della fattura n. 17205 del 20 giugno 2006, con scadenza il 20.06.2006;
- Preso atto che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha proposto opposizione e chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 7311/2015 (RG 3243/15) evidenziando l'infondatezza delle pretese creditorie azionate in sede monitoria e l'inapplicabilità dell'art. 1194 c.c. ed inammissibilità dell'imputazione oggettiva per violazione delle norme di contabilità pubblica (art. 185-191 T.U. 267/2000) , illegittimità dell'unilaterale detrazione oggettiva ed inapplicabilità in presenza di due diversi rapporti contrattuali sottostanti: a) fattura n. 17205/2006 per l'importo complessivo di euro 144.109,06 riguardante prestazioni di cui al contratto n. 9318 del 21.11.2005, pagate con mandato n. 1309/2006; b) la somma di cui al decreto corrispondente alla nota di debito n. 200521 del 23.12.2004 per l'importo di euro 10.749,42 corrispondente ad interessi per ritardati pagamenti

delle fatture relative al contratto dell'anno 2003; prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. ed insussistenza dei presupposti;

- Considerato che nella valutazione degli elementi fondanti l'applicabilità dell'art. 648 c.p.c. oltre alla verifica dei presupposti che la norma richiede, prevede un potere discrezionale del Giudice Istruttore di concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, quando l'opposizione, o meglio, le eccezioni dell'opponente non risultino fondate su prova scritta o di pronta soluzione, sulla base di una sommaria indagine attinente al fumus sottostante il credito (in primis Cort Cost n. 137/1984 e n. 295/1989 ed in numerose decisioni di merito), dal momento che la pretesa deve essere di per sé adeguatamente sostenuta dalle prove agli atti;
- Rilevato che in presenza di distinti debiti ed interessi l'ordine delle imputazioni prevede l'operatività dell'art. 1194, comma 1 c.c. a condizione che entrambi i crediti (per capitale ed interessi) siano liquidi ed esigibili che la norma citata assume carattere generale e non soffre eccezioni, né assume rilievo in ordine alla qualità sostanziale dei soggetti coinvolti, anche tra P.A. e soggetti privati (Cons. Stato n. 892/2007);
- Ritenuto che presupposti per l'imputazione sono l'esistenza di più debiti nei confronti dello stesso debitore, non rilevando la diversità dei rapporti obbligatori (contratto 2003 e contratto 2006);
- Considerato che il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi, per ritardato pagamento si risolve in una conseguenza automatica di ogni pagamento, (v. cass. civ. n. 4267/2014).
- Ritenuto che da una sommaria deliberazione della vicenda sussistono tutti gli elementi essenziali del rapporto e la non sussistenza del difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito (difetto non desumibile dalla documentazione prodotta);

- Considerata la richiesta della concessione dei termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c.

P.Q.M.

Visti gli artt. 618 e 183, 6 comma c.p.c.

- *Autorizza* la provvisoria esecuzione del D.I. n. 7311/2015 (RG 3243/15) emesso dal Tribunale di Roma in data 24.03.2015 di € 10.752,92;
- *Concede* i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c. a decorrere dal 1 APRILE 2017 e rinvia la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 2 ottobre 2017 ore 10,15;

Roma, 31.01.2017

IL GIUDICE
Emilio Di Stefano

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 01 FEB 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa ORIE *ORCHETTI*

DECRETO N.
RUOLO N.
Ingiunzioni 20

Studio Legale
ARNALDI CAIMMI E ASSOCIATI
Via Pietro Cossa n. 2 - 20122 Milano (MI)
Tel. +39 02 36709728 - Fax +39 02 36709729
segreteria@slacc.it - P.IVA 06831650952

N° Cro.
N° Rep.

TRIBUNALE DI ROMA

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La **SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL** (già **SODEXHO PASS SRL**) (P.I./C.F. 05892970152), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Sergio Pietro Tuomi Satriano, con sede in Milano (MI), Via Gallarate n. 200, qui rappresentata e difesa per procura alle liti allegata al presente atto ex art. 83 comma 3 c.p.c. dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F. RNLNRD70L09F205K - Fax 02/36709729) del Foro di Milano e con domicilio digitale eletto ai fini della presente procedura ai sensi dell'art. 16-sexies DL 179/2012 convertito in L. 221/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito in L. 114/2014 all'indirizzo PEC andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it

PREMESSO


che la ricorrente risulta essere creditrice nei confronti della **PROVINCIA DI ROMA** (C.F. 80034390585), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 00187 Roma (RM), Via IV Novembre n. 119/A (pec: protocollo@pec.provincia.roma.it - notificazioni@pec.provincia.roma.it) per l'importo complessivo di **EURO 10.752,92** quale residuo dovuto in virtù della fattura indicata nel seguente prospetto (doc. 2) ed emessa in ragione delle prestazioni ivi indicate, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02 dalla scadenza indicata sino al soddisfo effettivo:

Tipo di documento	Nr. documento	Data documento	Data scadenza	Importo originario	Importo residuo
Fattura	17205	20/06/06	20/09/06	144.109,06	10.752,92

Residuo complessivo: 10.752,92

che il suindicato credito risulta comprovato dalla seguente documentazione:

- Estratto conto ricorrente (doc. 1);
- Fattura (doc. 2);
- Estratto autentico del registro IVA (doc. 3);



che nonostante i reiterati solleciti e nonostante il credito sia certo, liquido ed esigibile, quest'ultima non ha inteso adempiere spontaneamente alle proprie obbligazioni.

Tanto premesso, la SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

affinché la S. V. Ill.ma, letto il ricorso e la documentazione allegata, ritenuta la propria competenza, considerato che trattasi di credito certo, liquido ed esigibile, visti gli artt. 633 e segg. c.p.c., voglia ingiungere alla PROVINCIA DI ROMA (C.F. 80034390585), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 00187 Roma (RM), Via IV Novembre n. 119/A (pec: protocollo@pec.provincia.roma.it – notificazioni@pec.provincia.roma.it) di pagare a favore della ricorrente, entro il termine di quaranta giorni, l'importo di EURO 10.752,92, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02 dalla scadenza indicata sino al soddisfo effettivo.

Il tutto oltre alle spese del presente procedimento, le spese forfettarie come per legge, CPA IVA e le spese successive occorrenti.

Con gli avvertimenti di ragione e di legge.

I sopraindicati procuratori domiciliatari, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, dichiarano che il valore del presente procedimento è di euro 10.752,92.

Si producono i documenti citati in narrativa.

Milano, li

Avv. Andrea Davide Arnaldi

Avv. Andrea Davide Arnaldi



N. R.G. 3243/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL (C.F. 05892970152),

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE A

PROVINCIA DI ROMA (C.F. 80034390585),

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 10752,92;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 730,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali come per legge e successive occorrenze;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Roma, 23 marzo 2015

Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Tricoli

avide Aruati



RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia del suesteso atto alla **PROVINCIA DI ROMA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 00187 ROMA (RM), Via IV Novembre 119/A, ivi a mezzo posta

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia del suesteso atto alla **PROVINCIA DI ROMA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 00187 ROMA (RM), Via IV Novembre 119/A, ivi a mezzo posta

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore

7

Zona

113

CASSA 6 /2015 Cron. 4.212 Dest. 1/1 Data Ric. 23/04/2015

Richiedente: STUDIO CAIMMI

Relazione di Notificazione

Trasf. 3,92 Sp postale 0,00

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a PROVINCIA DI ROMA IN P.L.R.P.T.

ROMA - VIA QUATTRO NOVEMBRE, 119a

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata per

Eleonora Spicelli

Spicelli

capace e convivente che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge. L'Ufficiale Giudiziario

Roma 28/04/15

D. SSA ANTONIO BRUSSO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
C/O TRIBUNALE DI ROMA

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c. , curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

